

MONITORE DI ROMA

LIBERTA'

EGUAGLIANZA



18 Aprile 1798

An. I. della R. Rom.

Libertas quae sera tamen respexit inertes.

VIRGIL. Ecl. I.

COSTITUZIONE ROMANA

Art. VI.

No; non è vero che le cognizioni introdotte nel popolo sieno come altrettanti caustici o liquori acri introdotti in una massa per se dispostissima a fermentare, e ad infiammarsi. Chiunque così parla suppone un Governo dispotico e soverchiatore che con taciturna manovra si abusa della docilità popolare, tutto attira a suo profitto, ed atterra sordamente i fondamentali principj di libertà e d'eguaglianza, sorgenti della pubblica felicità. Allora il popolo oppresso dai sicarij e dalle masnade dei tiranni geme in silenzio, e solo un muto, e lacrimevole mormorio si spande d'ogni intorno per la popolazione senza altra conseguenza funesta alla pubblica tranquillità: ma se in tale stato si squarcia la benda che impedisce al popolo di veder chiaramente l'origine dei suoi mali, se gli si fa conoscere la sua forza, il suo diritto, e i mezzi per ben prevalersene, allora certamente il popolo si solleverà, ed ha un diritto sacro imprescrittibile, e inalienabile di sollevarsi contro il suo governo, di cacciarne il Sovrano, e i suoi ministri

quando sono organi delle sue usurpazioni, ed infedeli depositarj del codice sacrosanto delle leggi della natura.

Ma quando un popolo è libero, quando si fa interessare negli affari che riguardano la sua tranquillità interna, e la sicurezza esterna, quantunque sia un popolo corrotto e degenerare, s'istruisca pure, perchè allora saprà prendere dei savi provvedimenti, e se non giunge ad impedire affatto, almeno ritarderà la sua rovina. Chi non sa la chiarezza, la forza, e la verità, con cui il veemente Demostene parlava agli Ateniesi? Piacemi qui di riportare uno squarcio tratto dalla seconda Orazione Olintica, che dimostra perfettamente questa verità.

„ Se alcuno avrà il coraggio di negarmi questi fatti sorga, e mi alleggi un'altra cagione della grandezza, e della potenza di Filippo. Ma un bene alle volte compensa un male; e voi che parlate, mi verrà forse risposto, non sapete, che se lo splendore di Atene si oscura al di fuori spiega in contraccambio al di dentro una pompa, e spande uno splendore, che non aveva? Ma che! Si pretende, che io mi

appaghi di mura imbiancate, di strade ristabilite, di certe fontane, ed altre debolezze simili. Di grazia date una occhiata ai Magistrati, ai quali siete debitori di sì preziosi ornamenti. Esaminate questi uomini nuovi, parte dei quali in un subito è passata dalla miseria all' oppulenza, parte dall' infima nobiltà alle cariche più luminose. Alcuni hanno fabbricati palazzi, la cui magnificenza insulta ai pubblici edifici; in fine si sono veduti o ad innalzarsi o ad arricchirsi a misura, che si vedeva la Repubblica impoverirsi, ed indebolirsi. A che dovrem noi imputare questo disordine, ed in che modo ai giorni nostri rovina uno stato altre volte sì florido? Il motivo si è, che nei tempi andati, come il popolo aveva il coraggio di servir nelle armate, teneva i Magistrati nella sua dipendenza, disponeva egli delle grazie, i particolari volentieri lo riconoscevano per arbitro della lor sorte, e si credevano troppo felici di ascendere agli onori, alle cariche, ed alle dignità con tali suffragj. I vostri magistrati al contrario soli dispensatori delle odierne grazie esercitano un potere dispotico. Voi povero popolo senza rendite, senza alleanze, che sono le due basi della guerra, voi, dissi, non rappresentate qui che la persona di clienti, non avete più parte nel governo, nè prendesi da voi consulto che per costume, e vi considerate troppo contenti, che i vostri padroni non vi sminuiscono i due oboli per il Teatro, nè la tenue porzione, di cui essi nei giorni delle vostre allegrezze vi regalano. Per eccesso di studidità ancorchè non vi diano cosa alcuna del suo, ancorchè non sieno liberali che a vostre spese, voi ne avete lo stesso gradimento, come ai vostri benefattori, i cui doni vi sono sì cari, come i veri premi. Sotto il manto di questa nuova liberalità questi scaltri politici vi tengono come rinchiusi nel recinto delle vostre mura, a poco a poco vi addomesticano, e dopo avervi insensibilmente incamminati al vassallaggio, vi trovano in ogni incontro sì docili, e

sì sommessi. Ora, o Signori, io credo assolutamente impossibile, che persone, le quali inclinano a cose basse e vili abbiano alti e nobili sentimenti; attesochè necessariamente i sentimenti di un uomo prendono, e portano il carattere delle sue inclinazioni,,. (sarà continuato) U. L.

*Al Cittadino Camillo Corona
Ministro dell' Interno.*

Niuno più dei veri patriotti conosce ed apprezza, cittadino Ministro, i vostri talenti, le cognizioni, l'onestà, il patriottismo, ma che servono questi pregi, se non son posti in azione a vantaggio della Repubblica? Noi crediamo che con rispettosa franchezza vi si possa dire la verità che tutti sentono, e speriamo che ve ne approfitterete. La Repubblica vi ha confidato i suoi più preziosi, ed urgenti interessi, e voi li trascurate. Le nuove e vecchie imposte; la vendita dei beni ecclesiastici, gli approvisionamenti, gli spedali esigono pronte, ed energiche operazioni, e voi non potendo forse per la loro natura, e molteplicità intraprenderle tutte, non ne sistemate alcuna con grave detrimento e rovina dell'ordine e del pubblico erario. Cominciando dalle prime autorità costituite il lamento è universale; le provincie stesse reclamano. Udite questo fatto, e poi giudicate voi stesso.

Un onesto Cittadino venne a domandarvi udienza, ma vedendo una folla di mozorecchi che vi assediava, si diresse ai vostri segretarij. Si trattava di un' intera Comunità, che non avea da mangiare, onde si portò al Capo Burò del commercio interno: gli fu risposto che questo Burò non esisteva. Or come, riprese egli afflittissimo, come si fa per provvedere alle urgenze della fame, e delle requisizioni? Otto, o dieci segretarij che passeggiavano oziosi con le mani sotto le ascelle, lo indirizzano allora al segretario generale Angelo Angelucci, e questi protesta di non avere alcuna istruzione particolare.

In questo tempo giunse un altro spedito dagli amministratori dello spedale, e domandò del Capo Burò di sanità. Eh! questo Burò è *in mente Dei* risposero gli oziosi segretarii. Presero il partito i due sconsolati di dirigersi a voi, e voi allora vi stavate vestendo per andare al solito pranzo dal Banchiere Torlonia, ove vi trattenevate fino a notte avanzata; onde con cattiva grazia gli rimandaste ai Segretarij; ma invece se ne andarono dai Consoli bestemmiano la negligenza, e la pigrizia Ministeriale.

Cittadino Ministro dell'Interno; noi sappiamo che le vostre intenzioni sono giuste e rette, sappiamo per quali plausibili motivi frequentate Torlonia (*Diis manibus ne noceant*), il quale, se vuole, può giovare alla Repubblica, sappiamo la vastità degli oggetti, ma dal non poter far tutto insieme, non ne viene che nulla si debba incominciare, non ne viene che vi dobbiate scaldare con i veri amici che vi spronano ad agire. Voi godete la stima della nazione; volete voi acquistavene la confidenza? Organizzate pienamente i vostri Burò, impiegate i vecchi e idonei Democratici, domandate notizie, ed informazioni ai dipartimenti dello stato, dei viveri e dei generi di conservazione per bilanciare il superfluo degli uni con la scarsezza degli altri ec. Udite la voce della Patria quanto grande nelle ricompense altrettanto tremenda nel punire la perniciosa indolenza dei suoi Ministri.

Salute e rispetto

Per tutti i Patriotti U. L.

NOTIZIE DEL GIORNO

Ciò che in questi ultimi giorni di rilevante dà Roma si può rilevare nel modo il più autentico dagli annessi Proclami.

Sentenza pronunciata dal Consiglio di Guerra della prima divisione militare dell' Armata Francese in Roma.

Il Consiglio di guerra della prima Divisione dell' Armata creata in virtù della Legge de' 13 Brumajo dell' anno 5 composto in conformità di

questa legge dei Cittadini Silly, Capo di Brigata Presidente; Gibassier, Capo di Bat.; Mouton, Cap. di Bat.; Faure, Cap. di Bat.; Legallic, Cap.; Liare, Cap.; Weis, Ten.; Ravier, Cap. Relatore; ed il Cittadino Voisembert Capitano, facendo le funzioni di Commissario del Potere Esecutivo; tutti nominati dal Generale di Divisione Dalmagne Comand. questa divisione; assistito dal Cittadino Terrier Sergente Maggiore, Scriba nominato dal Relatore.

Il Consiglio convocato per ordine del Comandante si è adunato in Roma nella casa del suo Presidente ad effetto di giudicare il Cittadino Charrier, aggiunto agli Ajutanti Generali col grado di Capo di Battaglione, Contumace.

La Sessione essendo stata aperta, il Presidente ha fatto portare dallo Scriba e porre sul tavolino avanti di lui un esemplare della legge de' 13 Brumajo dell' anno 5 ed ha poi dimandato al Capitano Relatore la lettura del Processo verbale d'informazione, e di tutti i capi tanto pro che contra l' accusato, in numero di tredici.

Fattasi la lettura, il Consiglio sentiti i testimoni pro e contra dell' accusato,

Udito il Relatore nel suo rapporto, e le sue conclusioni, il Presidente ha dimandato ai Membri del Consiglio se avevano osservazioni da fare; in seguito della loro risposta negativa, ed avanti di procedere alle opinioni, egli invitò il Relatore, lo Scriba, ed i Cittadini assistenti nell' Uditorio a ritirarsi.

Il Consiglio deliberando a porte chiuse, solamente in presenza de' Commissarij del Potere esecutivo, il Presidente ha fatto la questione seguente.

Il Cittadino Charrier impiegato nello Stato Maggiore del Generale di Divisione Cervoni, aggiunto agli Ajutanti Generali, accusato di aver fatto portar via di notte tempo, e colla forza armata due casse ripiene di argenti, di gioje ed altri effetti preziosi dal Palazzo appartenente al Duca del Gesso a Monte Citorio; e egli colpevole?

Il Consiglio unanimemente ha dichiarato il soprannominato Charrier colpevole.

Sopra di che il Commissario del Potere Esecutivo ha fatta la sua istanza per l'applicazione degli Articoli 1 e 2 del Titolo V, del Codice dei delitti, e pene per le truppe della Repubblica dei 21 Brumajo an. 5. concepiti in questi termini.

„ Art. I. Ogni Militare, o qualunque altro individuo addetto all' Armata o al suo seguito, „ convinto di saccheggio a mano armata, o in „ truppa, sia nelle abitazioni, sia sulle persone, „ ossia nelle proprietà degli Abitanti di qualunque paese si voglia, sarà punito di morte „.

„ Artic. II. Sarà egualmente punito di morte „ ogni Militare, o qualunque altro individuo addetto all' Armata, e al suo seguito, che sarà „ convinto di aver saccheggiato o portato il „ guasto a mano armata o in truppa sopra le „ proprietà degli Abitanti di qualunque paese si sia, „ senza l'ordine in iscritto del Generale, o altro

„ Comandante in Capo „

Il Consiglio considerando che il sunnominato Charrier si è reso colpevole di saccheggio, e di furto a mano armata, senza che da niuna parte vi sia stato autorizzato, sia con ordine verbale, o scritto di chiechessia:

Considerando che la presa enunciata nell' inventario consistente in quantità di pietre preziose, e in due casse ripiene d'argenti di ogni specie, non ha potuto esser fatta a profitto della Repubblica; atteso che è provato che il nominato Charrier vi si è portato di notte, e a mano armata, a differenti epoche; atteso inoltre che la detta presa è stata trasportata al Palazzo Doria, dove alloggiava il General Cervoni, senza che sia stata portata alla Zecca, come lo dichiara il Cittadino Haller Amministratore in Capo delle Finanze, unico deputato per i sequestri.

Che oltre al furto fatto al Palazzo del Duca del Gesso in Roma, il detto Charrier ha esatte le chiavi di quattordici Casse egualmente ripiene d'argenti, e depositate nel Monastero delle Paolotte di detta Città. Le dette Casse portate via egualmente di notte dai nominati Pietro Gueffucci Ajutante di Campo del General Cervoni, e Giovanni Papi servo di quest' ultimo.

Il detto Charrier all' occasione dell' accusa portata contro di lui essendo fuggito in seguito di un confronto fatto in casa del General Dallemagne, tendente a conoscere chi era che aveva fatti i suddetti rapimenti, essendo stato riconosciuto personalmente parlando, e inseguito partito senza ordine per sottrarsi alle processure intentate contro di lui.

Il Consiglio condanna a l' unanimità ed in contumacia il nominato N. . . Charrier, Capo di Battaglione, Aggiunto agli Ajutanti Generali, addetto allo Stato Maggiore del General Cervoni alla restituzione di tutti gli effetti rubbati, ed alla pena di Morte, in conformità degli Articoli 1 e 2 del titolo V. del Codice de' delitti e pene per le truppe della Repubblica del 21 Brumajo anno 5 sopraccitato.

Decreta inoltre che i sunnominati Pietro Gueffucci, Ajutante di Campo, e Giovanni Papi, servitore, amendue addetti al General Cervoni, e compromessi nel detto furto, in seguito della formazione della processura, e sulla requisizione del Commissario del Potere esecutivo, saranno arrestati dovunque si troveranno, per essere giudicati secondo l' esigenza dei casi, la formazione del processo, ed in forza delle prove.

Decreta finalmente che la presente sentenza sarà stampata in numero di due mila esemplari, affissa, distribuita, e posta all' ordine dell' Armata tanto per la Città che per il Militare, all' esecuzione del Commissario del Potere esecutivo, e del Presidente per l' invio delle copie e della processura e delle accuse al Ministro della Guerra, affine di farne l' uso, che egli troverà conveniente.

Fatto, chiuso e giudicato senza partirsi, in sessione pubblica a Roma i giorni, mese ed an-

no infrascritti, e i membri del Consiglio hanno firmato col Relatore e lo Scriba la minuta della sentenza.

Questo dì 17 Germile anno 6 della Repubblica Francese una ed indivisibile.

Silly, Capo di Brigata Presidente; Cibassier, Capo di Battaglione, Mouton, Cap. di Bat., Faure, Cap. di Bat., Legallie, Cap., Liare, Cap. Weis Ten. Ravier, Cap. Relatore, Voisembert Cap. Terrier Scriba.

ORDINE DE' CONSOLI.

Il Consolato considerando, che le Contribuzioni fondiali ritratte dal Governo passato erano fondate su de' principj contrarj alla Libertà, ed Eguaglianza, che sono le basi della Costituzione Romana.

Che le contribuzioni indirette sono divenute quasi nulle per la confusione, che gli avvenimenti politici hanno cagionato in tutte le parti della pubblica amministrazione, e che d'altronde esse sarebbero bene al di sotto de' bisogni presenti, come anche la riscossione non sarebbe regolare.

Che la Contribuzione straordinaria decretata li 10 Germile dell' anno VI. dal Generale in Capo, in virtù dell' Articolo 369 della Costituzione Romana, non può essere riscossa, che in uno spazio di tempo lontano, atteso che la confezione dei ruoli, la percezione dei pagamenti, e le versazioni nelle Casse Generali non possono effettuarsi, che per mezzo di operazioni lunghe, e delle Autorità Costituite, le quali non sono ancora installate.

Che in fine le Contribuzioni dirette, e indirette stabilite su i principj della nuova Costituzione non possono essere ancora decretate dal Corpo Legislativo, il Consolato non avendo potuto ancora indirizzargli il Prospetto delle pubbliche spese, che deve servire di base a questa contribuzione, ordina ciò che segue.

Art. I. Tutte le Contribuzioni non abolite in virtù delle leggi dei Generali in Capo, e degli ordini del Governo Provvisorio saranno riscosse come per lo passato, conforme all' Articolo 14, e 15 della legge organica sulle Finanze.

Art. II. Per provvedere ai bisogni presenti dell' Armata, e dell' Amministrazione pubblica senza ritardo dovrà riscuotersi la tassa imposta a tutti i Cittadini ricchi sotto il nome d'imprestito forzato in virtù della legge de' 10 Germile anno VI. Articolo 24.

Art. III. La Città di Roma, che di già ha ricevuto il riparto di questa tassa, come pure quella di Ancona sono eccettuate nelle seguenti disposizioni.

Art. IV. dipartimenti del Cimino, del Circeo, del Clitunno, del Metauro, del Musone del Trasimeno, e del Tronto sono tassati ciascheduno per la somma di 250 mila scudi pagabili o in Cedole di corso, o in lettere di Cambio, numerario, verghe di metallo, o generi in natura. Il Tevere pagherà sc. 50 mila.

Art. V. La ripartizione di questa Tassa sarà fatta dalle Amministrazioni Centrali sopra tutti i particolari ricchi del Dipartimento.

Art. VI. Le ricevute delle somme pagate per l'imprestito forzato saranno ricevute come numerario dei pagamenti delle Contribuzioni.

Art. VII. I Cittadini di Roma, e di Ancona, che potranno far costare di aver soddisfatto alle Conti-

Buzioni straordinarie, che loro sono state imposte vengono dispensati da questa tassa.

Art. VIII. I pagamenti dell'imprestito forzato, che saranno stabiliti per ciascun Cittadino ricco, verranno interamente effettuati dentro lo spazio di 15 giorni, che seguiranno la pubblicazione del presente Ordine, sotto la pena contro i morosi della esecuzione militare.

Art. IX. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente, che sarà stampato, ed affisso. Egli renderà conto di giorno in giorno al Consolato delle misure, che avrà prese per eseguirlo; e dei progressi del riparto della tassa, e della percezione. Egli è specialmente incaricato di denunziare al Consolato i Prefetti Consolari, e le Autorità costituite, che frapportano il minimo ritardo nell'esecuzione del presente ordine.

19. Germile

Il Presidente del Consolato

G. de Matthais.

ORDINE

Del capo di brigata **Marchand** comandante della Piazza.

„ In conseguenza delle disposizioni del Generale di Divisione S. Cyr Comandante il Corpo dell'Armata di Roma . . . , si ordina a tutti i Forestieri non domiciliati in Roma di partirne subito „.

„ E' proibito a qualunque Cittadino Romano di fornir loro alcun alloggio „.

„ Sono eccettuati da questo ordine gli Artisti, che saranno muniti di una autorizzazione del Comandante della Piazza „.

„ I Francesi non Militari, e i Militari che non fanno parte della guarnigione, saranno tenuti di presentarsi nello spazio di tre giorni in casa del Comandante della Piazza, per farsi, se vi è luogo, munire di Carte di sicurezza „.

20 Germile anno 6 della Rep. Fr.

Firm. Marchand

Lettera del Ministro di Guerra, marina, ed affari esteri al Ministro di Polizia.

„ Il Consolato mi autorizza, Cittadino Collega, a mettere in requisizione una partita di tele, e cuoj, per la costruzione di diversi oggetti d'abbigliamento, ed equipaggio, che l'Armata Francese dimanda in termine di otto giorni: Mi ha anche autorizzato, vista l'urgenza, ad obbligare tutti i Lavoranti Calzolaj, e Sartori, e tutti i Conventi di Donne per travagliare a questa costruzione. Io ne ho incaricato il Cittadino Pentini Negoziante di questa Città: egli a quest'effetto ha avuta da me una particolar autorizzazione. V' invito perciò di somministrargli in caso di bisogno la forza Armata, che potrà essergli necessaria per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

20 Germile.

Firm. Bremond.

ORDINE.

„ Per soddisfare agl'impegni contratti dalla Repubblica Romana verso l'Armata Francese in conformità della riportata lettera del Cittadino Bremond Ministro di Guerra, Marina, ed affari este-

ri, sono invitati tutti i lavoranti calzolaj a restituirsi immediatamente alle rispettive loro botteghe; come pure sono intimati tutti i loro Padroni a trovarsi quest'oggi sulle ore 21 alla Casa Rignano in Piazza Fiammetta per ivi ricevere le opportune istruzioni da quella persona che è stata a quest'effetto incaricata.

21 Germile

Toriglioni Ministro di Giustizia, e Polizia.
NOTIFICAZIONE

„ Per rimediare ai disordini, ed al malcontento, che produce nella Città la chiusura delle Botteghe di Osti, Trattori, Orzaroli, Pizzicaroli, ed altri Venditori di Comestibili, sono i Consoli venuti nella determinazione di ordinare, che tutte le Botteghe, nelle quali si smerciano viveri, ed altri oggetti comestibili necessari alla sussistenza giornaliera, debbano tenere aperte le loro Botteghe in tutte la giornata, e nella sera fino alle tre della notte a norma della consuetudine. Sono pertanto invitati tutti i suddetti Osti, Trattori &c. a conformarsi interamente a quest'ordine. Siccome le leggi dell'attuale Governo non sono ancora in piena attività, perciò richiamando quelle del passato, s'intima, che saranno rigorosamente castigati. Primo si obbligheranno dalla forza armata immediatamente ad aprire a pubblico comodo. Secondo saranno penati di Scudi Cirquanta a forma delle passate leggi da pagarsi immediatamente. Ne valerà loro la scusa di non avere il genere da spacciare, giacche in questo caso si faranno dalla forza Armata le più esatte ricerche in tutti i nascondigli della Casa, e si farà Processo per rinvenire se sono stati allontanati, o se non avranno di propria pertinenza in altri luoghi depositati „.

20 Germile (9 Aprile v. s.)

Toriglioni Ministro di Giustizia, e Polizia.
PROCIAMA

„ Essendo giunto a notizia del Consolato, che diversi Superiori Ecclesiastici Secolari, e Regolari intimati per partire da Roma come Forestieri, ed a' quali, avendo l'amministrazione, incombeva il rendimento de' Conti, siano disposti a deluderlo con il pretesto della partenza, perciò restano incaricati tutti gl'Individui di qualunque Comunità Religiosa, Capitolo, ed altri, che in qualche modo hanno relazione con il luogo pio, di cui dovrà partire il Superiore, ad invigilare, che il medesimo renda immediato conto a chi di ragione potesse appartenere. Pertanto restano invitati sotto la loro responsabilità tutti quelli, che resteranno, e che avranno relazione con i detti luoghi Pii, d'invigilare a quanto viene prescritto, altrimenti saranno considerati come complici del Superiore partito senza rendimento di Conti, e di qualunque altra estrazione, o dilapidazione, che il Superiore avesse potuto fare delle proprietà del Luogo Pio „.

20 Germile.

Toriglioni Ministro di Giustizia, e Polizia.
Notificazione

„ In forza del Proclama sulle spese e contri-

buzioni emanato in data dei 10 Germile (30 Marzo v. s.) Avendo il Generale Comandante l'Armata Francese stabilito sotto l'Articolo 11 che ciascun Proprietario di Stabili o Beni Fondi fosse obbligato di rimettere alle rispettive Municipalità in termine di giorni 15 la dichiarazione in iscritto, e firmata, del valore dei rispettivi Stabili, o Beni Fondi in Cedole correnti; Resta avvertito ogni Cittadino del Cantone di Roma di rimettere la suddetta Dichiarazione agli infrascritti Notari nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione della presente Notificazione; avvertendo, che tale dichiarazione sia uniforme a quanto viene prescritto negli Articoli 12, 13, e 14 del Proclama sudd.,.

Notari per ricevere le assegni.

Antoniani Borgo . Pozzi Ponte Quattrocapi . Palombi ai Monti incontro S. Quirico . Sacchi Piazza di Spagna . Cataldi Pasquino . Lorenzini S. Appollinare . Sterlich incontro Doria . Capponi a S. Gio: de Fiorentini . Antonetti Campo Marzo . Milanese incontro Chigi . Martelli Piazza Montanara . Bellucci ai Chiavari .

21 Germile.

Firm. Gio: Bufalini Ministro delle Finanze.

In esecuzione dell' articolo 368 della Costituzione della Repubblica Romana il Generale in Capo dell' Armata Francese in Roma, per comporre le autorità costituite nei dipartimenti del *Musone* e del *Cimino* ec. ha nominato diversi Cittadini contenuti in varie liste, che essendo lunghissime, e meno importanti, crediamo bene di omettere.

PROCLAMA

Essendo della massima importanza, che l'Amministratore dei Beni Nazionali abbia la piena cognizione dei medesimi, vengono perciò invitati tutti i Possessori, Enfiteuti, ed Affittuari di tutti i suddetti Beni, sotto qualunque titolo da essi ritenuti, a portare nel termine di giorni *quindici* dalla data del presente al Prefetto Consolare, o agli Amministratori del proprio Dipartimento l'Assegno dei medesimi Beni, indicando in quelle i rispettivi Istrumenti. Per qualunque mancanza si procederà col rigor delle Leggi.

25. Germile (14. Aprile v. s.) Anno VI. Repubblicano.

Niccola Castelli Amm. Gen. de' Beni Naz.

PROCLAMA

Nel tempo che l'Amministratore de' Beni Nazionali si occupa indefessamente a verificare, e riconoscere tutti i suddetti Beni, invita intanto chiunque volesse attendere all'acquisto di qualche Fondo, a dare la sua Offerta o all' Amministratore Generale suddetto, o alle rispettive Amministrazioni del proprio Dipartimento, mentre in virtù di tali Offerte si procederà nell'istante alla stima, ed aggiudicazione a tenore dell'Articolo IX. della Legge del 5. Germile.

25. Germile Anno VI. dell' Era Repubblicana

Niccola Castelli.

PROCLAMA

Invano una Nazione s'affatica a disporre i materiali della sua prosperità, ed a prepararsi una stabile consistenza, se dimentica della cultura del suo territorio va in traccia di risorse produttrici soltanto d'una efimera opulenza. La colpevole trascuratezza del passato Governo sopra un oggetto così interessante ci fa ora sentire le deplorabili conseguenze dell' abbandono in cui giacciono le nostre campagne, le quali mentre sono poco meno che deserte per la mancanza de' lavoratori, e mentre il replicato invito dei Consoli non vi ha peranche ricondotto i soliti giornalieri, la Città rigurgita di oziosi, i quali consumano le derrate senza prestarsi alla difesa del popolo, ed al mantenimento delle arti utili.

Questo disordine, necessaria conseguenza della infingardaggine e della nessuna premura, che l'estinto tirannico Governo si è preso in ogni tempo dell'educazione del Popolo, e della polizia della Città ha richiamato tutta l'attenzione dei Consoli; i quali ben conoscendo che a togliere il medesimo si esigono pronte ed energiche misure, determinano.

Che tutti gli Recattoni, e Vagabondi, e quelli che non hanno una stabile professione, o che avendola non l'esercitano, che non sono impediti nella membra in guisa da non potersi dedicare a qualche utile travaglio, e che non sono infermi, debbano nel termine di due giorni dalla data del presente proclama partire dalla Città, e quindi abbandonar sollecitamente tutto il territorio della Repubblica sotto pena della deportazione in caso di contravvenzione all'ordine presente.

Volendo per altro i Consoli usare di quella moderazione che tanto contraddistingue un Governo Repubblicano da un tirannico dispotismo invitano chiunque amasse di rimanere, e di rendersi utile con una qualche occupazione alla società, a cui è stato fin ad ora d'aggravio con un ozio colpevole sorgente d'infiniti disordini, a presentarsi nel termine indicato di due giorni in una delle Piazze sottosegnate due ore prima del mezzo giorno ad effetto d'esser ivi arruolato dai Caporali addetti a ciascuna Piazza con la destinazione del Deputato Cittadino Luigi Doria.

Ognuno degli accennati Caporali segnerà il nome della persona che non ricusa di prestar le sue braccia ai lavori della Campagna, e trarre da questo travaglio un congruo sostentamento; ed all'indicazione del nome aggiungerà quella del luogo ove abita, per essere ritrovato alla istantanea occorrenza dei campestri lavori.

Tutti quelli che saranno descritti riceveranno dallo Scriba dei rispettivi Caporali un certificato, in forza di cui possono essere riconosciuti, e liberati dalla pena della deportazione, a cui irremissibilmente si procederà senza la minima distinzione contro gli oziosi infrattori della presente intimazione.

Piazze Destinate.

Piazza di S. Pietro . Piazza di Santa Maria in Trastevere . Piazza di Campo di Fiore . Piazza Montanara . Piazza della Madonna de' Monti, Piaz-

za Barberini. Piazza del Popolo.

24. Germile.

Toriglioni Ministro di Giustizia, e Polizia.

Brunetti Segretario Generale di Polizia.

In nome del comandante generale della guardia nazionale

PROCLAMA

L'instancabile pensiero, che si prende il Governo di raddolcire al più che sia possibile il necessario servizio, che ogni Cittadino deve prestare nel guardare, e mantenere la tranquillità, e sicurezza pubblica, essendo a questa indispensabilmente unita la tranquillità, e sicurezza d'ogni Famiglia, e d'ogni individuo in particolare, ha indotti i Consoli ad affidare alla mia cura, oltre altri mezzi che si vanno sul momento a prendere, l'esecuzione dei susseguenti articoli.

1. Vengono richiamate tutte indefinitivamente le Licenze, ed esenzioni accordate fin qui per la Guardia Nazionale; qualunque ne sia la provenienza, o il titolo.

2. Chiunque allegasse di non potersi prestare, dovrà pagare la Tassa di paoli quattro per ciascun servizio, non eccettuato qualsivoglia grado, o condizione.

3. I soli infermi di attuale malattia di febbre, o giacenti in letto per altra formale infermità, saranno esenti dal pagamento, perfino a tanto che durerà la malattia reale.

4. Non si avrà riguardo ad indisposizioni flussionarie, o altri piccioli incomodi accidentali, la deduzione, dei quali non esimerà dalla tassa sopraindicata.

Se il Governo mostra tutto l'impegno, o Cittadini, per alleggerirvi il peso, garegiate con lui mostrando non minore attaccamento alla Patria, ed alla quiete pubblica, uniformandovi, ed adempiendo scrupolosamente a quanto per vostro sollievo, e per pubblico bene vi viene ingiunto.

Li 14 Aprile 1798.

Il Gen. Spada.

Ha fatto specie a taluno che il Generale abbia proclamato in nome del Generale; ma che ridicolezza guardare a tali freddure!

Questi ultimi Proclami hanno dato luogo al seguente

Messaggio spedito dal gran consiglio dei Tribuni al Consolato il dì 26. Germile.

Si vedono ogni giorno dei proclami e degli editti, i quali riescono d'uno stile non esattamente repubblicano. Funzionari di specie molto subalterna vanno comandando pene e rigori: Funzionari non riconosciuti dalla Costituzione intimano a loro nome regolamenti e forme: Funzionari dipendenti dal potere esecutivo intuo-

nano leggi anche penali, senza che i consigli legislativi sieno assicurati dell'approvazione, permesso, o decreto del Generale Francese. Questi tratti illegittimi e stravaganti attraggono l'attenzione del Tribunato, e tutta devono attrarre la vostra considerazione, o cittadini Consoli, che dovete mantenere il decoro delle formole ragionate dell'attuale sistema, e non trascurare contro ogni dovere la santità dei Rappresentanti del popolo. Non ignora il Tribunato che i primi Passi in un nuovo ordine sono sempre soggetti ad errore; ma riflettendo alla vostra saviezza ed energia spera di non veder mai più i vostri subalterni degenerare in simili guise dal prescritto delle leggi. Siete intanto invitati a far ritirare il Proclama del Cittadino Castelli (25 Germile), il Proclama del citt. Toriglioni (24 Germile), e con egual sollecitudine il proclama del Generale Spada, che in nome d'un tal comandante generale della Guardia Nazionale è stato jeri affisso per tutta Roma. Questi proclami che vi accludiamo, ed altri poco meno illegali, sono strani in tutti gli aspetti. Il proclama è una cosa grandiosa e autorevole che esige i più severi riguardi. A voi soli apparterrà di fare per es. un proclama quando il progetto di risoluzione sulla guardia nazionale, già fatto dai Tribuni, sarà sanzionato dai Senatori e diventerà una legge.

Il Tribunato si lusinga che questo suo messaggio, di cui viene trasmessa copia al Senato, avrà il più veloce e il più durevole effetto. Possa l'amor del ben pubblico presiedere ad ogni mossa delle autorità costituite, togliere tutte le incompetenze, ed assicurare l'impero delle leggi!

TRIBUNATO.

Progetto di risoluzione per la pronta organizzazione della Guardia Nazionale Seditaria, che dalla Commissione incaricata si presenta per la seduta XIX. de' 23 Germile anno 6 dell'Era Repubblicana, 1 della Repubblica Romana.

Si distribuisce in stampa questo progetto di risoluzione sull'organizzazione della

Guardia Nazionale; quindi si passa alla sua discussione.

„ Deliberato sul Messaggio del Consolato de' 12 Germile Anno VI. concernente l'organizzazione della Guardia Nazionale Sedentaria della Comune di Roma, nel quale l'invita all'urgenza „ .

„ Considerando perciò, ch'è del massimo interesse di tutti i Cittadini di Roma d'affrettare lo stabilimento d'una Guardia Nazionale Sedentaria in questa Comune, nella seduta de' Germile suddetto dichiara l'urgenza „ .

E dichiarata l'urgenza

„ Considerando, che l'organizzazione della Guardia Nazionale sedentaria è essenzialmente necessaria al mantenimento dell'ordine, e della tranquillità interna di Roma

„ Che ogni Cittadino dev indistintamente con tutte le sue forze concorrere all'adempimento di questi grandi oggetti.

„ Che il peso, il quale ne risulta, dev essere equabilmente ripartito sopra tutte le classi de' Cittadini, conservando una giusta proporzione fra il superfluo d'alcuni ed il bisogno degli altri.

„ Che tutti quelli, i quali hanno una causa legittima per essere esentati dal servizio personale o possono, o devono corrispondere in maniera equivalente al compimento di questo sacro dovere. Prende la seguente risoluzione.

I. Tutti i Cittadini, e figli dei Cittadini, e i domiciliati da sei mesi in Roma sono obbligati al servizio personale della Guardia Nazionale sedentaria dagli anni 16 ai 45 compiti.

II. I Cittadini, e figli dei Cittadini, e Domiciliati da sei mesi in Roma oltre l'indicata età, potranno esentarsi dal servizio personale, pagando la tassa stabilita nell'Articolo seguente.

III. I Giornalieri dagli anni 16 agli 45 compiti nel giorno del loro servizio avranno l'indennizzazione di bajocchi 30. Passata la detta età saranno dispensati dalla guardia, e dalla tassa.

IV. Sono eccettuati dal servizio personale, ma non dalla tassa

I Membri dei corpi legislativi: quelli del Consolato, i Ministri i Grandi Questo-

ri, i Commissarij della Contabilità, l'Archivista, Segretarij, Redattori, Messaggieri di Stato, ed Apparitori dei corpi legislativi, il Segretario Consolare, i Messaggieri di Stato, e gli Apparitori del Consolato, i Prefetti Consolari presso l'amministrazioni, e Tribunali, gli Amministratori generali dei differenti servizi tanto civili, che militari, i Ricevitori, e pagatori per Dipartimenti, i capi de' Bucò dei corpi legislativi, del Ministero della Tesoreria, della Contabilità, i Custodi dei Magazzini pubblici, gli Scribi dei Tribunali, i Custodi delle Carceri, i Corrieri Nazionali, i Direttori delle Poste dei Cavalli.

V. I Preti, ed i Frati non effettivamente Mendicanti di qualunque età, se non vorranno prestare il loro servizio, pagheranno la tassa ordinaria di bajocchi 30. I possessori di pensioni, o benefizj, gli Ecclesiastici, e Claustrali di qualunque grado, e dignità pagheranno il doppio della tassa indicata.

VI. Tutti quelli ch'avendo domicilio in Roma, si trovano attualmente assenti, o si assenteranno per l'avvenire (quando non sia per pubblica missione) pagheranno la tassa da fissarsi all'Articolo X.

VII. Quelli, che saranno riconosciuti impotenti per le loro abituali, o temporanee indisposizioni, saranno dispensati dal servizio della guardia senza alcun pagamento. La facoltà di rilasciare gli attestati di esenzione per cagione di malattia, o abituale, o temporanea, sarà riservata ai soli Medici di Sezione, ed in caso che gli attestati si riconoscano dati indebitamente, allora il Medico, che gli ha rilasciati, sarà condannato alla pena pecuniaria di venticinque scudi per la prima volta, ed in caso di recidiva alla multa di scudi cinquanta, ed alla sospensione del pubblico officio; quello poi, che si prevalerà del suddetto certificato sarà condannato a tre giorni di detenzione.

VIII. I Domestici al soldo addetti al servizio della persona, o della casa, dall'età sopraindicata sono esclusi dal servizio personale della Guardia Nazionale; ma i loro Padroni pagheranno per essi una tassa corrispondente alla fazione ordinaria

di bajocchi 30, senza che possano giammai rivalersene sul di loro salario,

IX. Quelli, che non essendo già descritti, e formati in compagnia, e nel termine di otto giorni non si faranno scrivere nel Registro Civico della loro Sezione, che si aprirà presso il Maggiore della Sezione, saranno puniti con cinque giorni di detenzione.

X. Sarà nominato dal Consolato un Consiglio Amministrativo da fissarsi, nel circondario d'ogni Edilità composto d'un Medico, d'un Chirurgo, d'un Capo di Battaglione, d'un Ufficiale, d'un Sergente, e di due Comuni della Guardia Nazionale, per verificare tanto l'impotenza al servizio de' Petizionarj, quanto per fissare la proporzione delle tasse degli assenti, le quali non potranno essere nè minori di bajocchi 30, nè maggiori di scudi cinque.

Processo verbale.

E' approvata la I considerazione preliminare. Quanto alla II. oppone *Corona*: Non solo ogni cit. deve concorrere all'ordine e tranquillità pub. ma ogni abitante, poichè il vantaggio è universale. *Pierelli*. Non posson costringersi gli esteri al personale servizio della G. N. e potrebbe ciò esser pericoloso alla salvezza d'una nascente Rep. *Riccardini*. Si dica piuttosto ogni Cittadino domiciliato: lo che è consentaneo all'art. 1. della Ris. *Gagliuffi*. Discutasi il 1. Artic., e quando venga approvato si emenderà la contrastata considerazione. La III. è approvata. La IV., parla *Riccardini*, si contraddice coll'artic. VII. nel quale gli affetti da indisposizioni sono esentati dal servizio personale e dalla corrisposta equivalente. *Martelli*. Ma l'espressione possono modifica in modo il sentimento che si toglie ogni contraddizione. Dunque si approva. Eccoci al 1. Articolo. *Riccardini*. E' inconveniente obbligare al servizio della G. N. i domiciliati da 6 mesi in Roma. Dessi certamente non son cittadini e la Costituzione all'Art. 271 prescrive che la G. N. sedentaria sia composta di cittadini e figli di cittadini soltanto. *Pierelli*. D'altronde per il domicilio è necessario l'animo di rimanere, dimostrato con atti opportuni e una lun-

ga dimora nel paese; quella di sei mesi non basta. *Gagliuffi*. Se vuole starsi alla lettera della Costituzione non son cittadini che quelli i quali hanno 21 an. d'età, uno d'abitazione, e sono segnati nel *registro civico*; e pure nello stesso pres. capitolo si comprendono nel num. di cittadini quelli che han compito a. 16. Dunque nel cit. artic. della Costituzione conviene prendere la parola cittadino in un senso meno ristretto. *Pierelli*. No certamente, non è incostituzionale l'obbligare al servizio personale quelli sotto gli an. 21, poichè son compresi nell'espressione di *figli di cittadini* che il cit. artic. della Cost. dichiara parte della G. N. subito che sieno atti a portare le armi. *Gagliuffi*. E bene, sia che il num. dei domiciliati è sì tenue che non può recare sollievo il loro servizio, sia che non conviene affidare agli esteri la pub. tranquillità, si modifichi il 1. Art. togliendo le parole *e i domiciliati da sei mesi in Roma*. Si approva la modificazione. Si tratta adesso di prescrivere i limiti dell'età. *Pierelli*. I Romani avvezzi agli agj come si assuefaranno alla vita laboriosa del militare dopo compiti i 30 anni? Quelli che sono nel fiore della gioventù sarà bene che vi si accostumino per divenire i difensori della patria, e vi riusciranno; ma quelli che hanno trascorso il XXX. anno si esporranno a pericolo di malattie, e forse della vita senza profitto. Questo sembra il motivo per cui si è receduto dalla prima massima di esigere il servizio personale dei citt. sino ai 60 anni, e questo stesso deve far recedere, dall'odierno stabilimento. Se i citt. dovessero prestare un assiduo servizio, forse si accostumerebbero più facilmente, ma l'esposi a vegliare le notti, a girare per la città fra le piogge o nel più caldo estate, respirando un'aria malsana per due o tre volte il mese, può essere più fatale a chi non v'è accostumato e non ha occasione d'accostumarvisi. *Lamberti*. L'età virile dell'uomo comincia dai 35 anni e dura sino ai 45, e questo tempo è dai fisici considerato come quello della robustezza maggiore. Su questo fondamento la Commissione ha esteso sino a quell'età

l'obbligo del servizio personale. *Taurelli*. Chi non ha delle abituali indisposizioni, alle quali è provveduto nell' Art. VII. può ben soffrir qualche giorno di militare fatica, specialmente si lieve come è quella della truppa sedentaria. Nulla dimeno *Ciccolini* paragonando l'uomo a una pianta che dopo un certo tempo non si può più piegare, vorrebbe limitare il servizio personale ai 40 anni. Si manda a partito la modificazione sull'età e si esclude; sicchè l'Artic. I. rimane approvato. Nel II. Articolo si domanda che sieno levate le parole *e domiciliati da 6 mesi in Roma*. E' decretato. Alle parole poi *oltre l'indicata età* oppone *Antinori*. Non è giusto obbligare i vecchi oltre i 60 anni a pagare l'indennizzazione. Questi dopo prestato pel corso della gioventù il servizio alla Patria, non è dover che si comprino un riposo. La vita è loro più di peso che di piacere, e meritano la compassione dei giovani. Ogni nazione gli ha venerati, e le leggi de' popoli più culti e dei Romani stessi gli esentavano dalle militari fatiche; perciò richiede che tutti oltre l'età di 65 anni sieno esenti dalla tassa.

Pierelli. Merita più giusto riguardo l'età inferiore ai 16. Essa è debole, e vive sotto l'altrui direzione, è inabile a servire la Patria; è poi per lo più mancante di fortune, anzi nulla ha di suo: perchè dunque obbligarla a pagare una tassa? I vecchi al contrario per lo più sono ricchi, o almeno abbastanza comodi. Essi sono i possessori di tutte le ricchezze, e però non disconviene che in vece del servizio personale, da cui si esentano, contribuiscano una tassa onde supplirvi. *Ciccolini*. E i vecchi poveri? *Pierelli*. Questi debbono essere esentati ancor dalla tassa, e se ne potrà aver ragione in un separato articolo. E' approvata soltanto la modificazione del II. articolo incominciando in tal guisa: *I cittadini, e figli dei cittadini prenommati oltre gli anni 45 potranno ec.* Contro l'Artic. III. obietta *Ciccolini*: la sola parola *giornalieri* non è chiara; bisognerebbe aggiungere cittadini, poi-

chè gran parte sono esteri. Inoltre nella seconda parte dell'articolo sembra che siavi dell'oscurità. = I giornalieri passata l'età di 45 anni saranno dispensati dalla guardia e tassa =. O i giornalieri de' quali si parla son cittadini, e sono obbligati al personal servizio senza indennizzazione veruna; o non son cittadini, e siccome allora non hanno obbligazione *nè di guardia nè di tassa*, è inopportuno il dire che ne saranno esenti. Risponde *Pierelli*. Si parla dei giornalieri cittadini, non v'è bisogno di esprimerlo, poichè gli articoli della legge son tutti relativi fra loro: e siccome i due primi parlano dei soli cittadini, così di questi soli intender si deve che si parli nel terzo. *Lamberti*. I giornalieri come cittadini sono ancor essi obbligati al servizio personale, ma siccome la loro povertà fa sì che se lasciano il travaglio manchino di sussistenza, così la Patria la somministra loro colla indennizzazione prescritta. Quei che non son giornalieri oltre i 45 anni debbon supplire con una tassa al servizio della G. N.; questi compiuta la detta età sono esentati anche dalla medesima, perchè la Repub. non deve gravare alcuno sopra le proprie forze. Resta perciò approvato l'Artic. III. e si esamina il quarto. *Pierelli* oppone che sono omissi nell'esenzione i giudici, e suggerisce per non incorrere in qualche altra omissione rapporto agli esentati che si dichiarino tali tutti i funzionarj pubblici nominati nella *Costituzione* e nelle *Leggi organiche*. *Moroni* avverte di più che non vi son nominati nè i capi di burò, nè i segretarj, e moltomeno i maestri pubblici, i medici, chirurghi che pure dovrebbero essere esentati anche a norma dalle leggi rom. onde propone che per tutti gli altri non nominati potrebbe rimettersi l'esenzione al giudizio del consiglio amministrativo di cui si parla all'Art. 10. Replica però *Riccardini* che l'esenzione resterebbe troppo esposta all'arbitrio, il che deve al possibile escludersi dalla legge; e che se ne potrebbe aver piuttosto ragione in un cap. a parte. Ma si propone la prima modificazione, e

vien decretata. L'art. IV è approvato. Discutesi il V. *Antinori*. Non è giusto porre i frati ed i preti a peggior condizione degli altri obbligandoli a pagare la tassa anche oltre gli an. quarantacinque. *Riccardini*. Anzi dovrebbero obbligarsi come si fa nelle altre nuove repubbliche anche i frati mendicanti, che son più che gli altri avvezzi alle fatiche, passando per altro a questi l'indennizzazione come ai giornalieri. *Martelli*. Gli ecclesiastici godono un gran privilegio quando sono esentati dalla guardia personale, onde se per una parte la legge è così per essi indulgente, è giusto che per l'altra sia un pò più rigorosa. Di più passa gran differenza tra i frati mendicanti ed i giornalieri; questi se si tolgano al lavoro mancano di sussistenza, quelli sono alimentati dai rispettivi conventi. *Benedetti*. Gli ecclesiastici se son cittadini devono esser compresi nella legge generale; se non lo sono non debbon costringersi a pagar tassa alcuna; ma siccome la Costituzione non riconosce voti religiosi, così gli ecclesiastici nazionali debbon considerarsi come cittadini e perciò compresi nell'Art. I. *Gagliuffi* aggiunge: la Costituzione li considera come cittadini e perciò propone di abolire il V articolo. Vengon però esposti i riguardi particolari che le circostanze, e la pubblica opinione esigono per gli ecclesiastici, per i quali è stato rimesso a loro elezione o di prestare il servizio personale o la tassa. Si propone in seguito d'abolire il V Art. ma è rigettata la proposta per appello nominale. Alla 2. parte di esso riguardante la doppia tassa de'benefiziati e graduati oppone *Masi* che la legge di cui si tratta è per organizzare la G. N. e non per istabilire delle imposizioni; che perciò deve in caso d'esenzione provvedersi ad una indennizzazione che basti per far supplire da un giornaliero al servizio della guardia, e non si deve avere in vista la maggiore o minor ricchezza degli esentati. Inoltre un beneficiato o un graduato può essere molto povero, e perchè aggravarlo? Replica però *Martelli*. La tassa della quale si tratta appartiene all'organizzazione della Guardia, e la somma maggiore dell'ordinaria che a taluni s'impone dee

servir per supplire alle gratuite esenzioni che si dovranno dare a norma dell'Art. 7. Se un beneficiato o graduato è povero, è in sua elezione il prestare personalmente il servizio. La tassa degli ecclesiastici beneficiati e graduati si è fissata generalmente al doppio dell'ordinaria, perchè essendo generale l'esenzione di essi sarebbe troppo difficile indagar la ricchezza d'ognuno, onde proporzionarla rispettivamente. Oltre di che i secolari ricchi contribuiscono al pubblico bene alimentando le famiglie, i domestici, gli artisti ec. lo che non può dirsi così estesamente degli ecclesiastici. Ciò non ostante vien decretata l'abolizione della 2. parte del V art. che è nel rimanente approvato. Si propone in fine di rimettere la discussione degli altri artic. alla seduta seguente. La maggioranza dei voti non si oppone, e la seduta si scioglie.

CONSOLATO

28 *Germile*.

E' stata promulgata dal Consolato la Legge sul modo di pagare i debiti contratti prima de' 5 *Germile*. La medesima doveva esser lo stesso *Progetto di risoluzione* da noi riportato nel foglio precedente a pag 128.

Il Consolato però, o piuttosto i suoi Ministri nella promulgazione l'hanno un po' sfigurata con degli errori di stampa; sebbene v'è chi ne fa ad essi una colpa sulla precedente notizia che i Banchieri facevano tutti gli sforzi per impedire che dal Gen. in Capo venisse approvata.

Gli errori sono nell'Articolo primo, in cui dopo la parola *nominale* sono state ommesse le seguenti parole: *corrente nel tempo del pagamento, e per l'altro terzo in moneta, o Cedole al valor nominale*. L'altro errore è nell'Art. IX., ove si è posto *monetate* in vece di *monete*. Il terzo è nell'Art. XI. ove si è posto *compreso* in vece di *compreso*.

Il Tribunato ha con rammarico rilevato, che nella prima Legge sianvi occorsi errori, che cangiano tutta la sostanza di essa; e di più l'irregolarità nelle sottoscrizioni, nelle quali doveano essere dopo quelle del Presidente e Segretarj del

Tribunato le parole *il Senato approva*, e le firme del Presidente, e Segretarij del Senato. Il Tribunato col mezzo di un Messaggio ha comunicato ai Consoli l'avvertite irregolarità, dolendosi di dover fare il Correttor di stampe, e lo ha invitato a rinnovare la Legge avvertendo in essa, che ciò si fa per gli sbagli cadutivi.

Il Tribunato ha ragione, e nessuno potrà non formalizzarsi, che il Potere Esecutivo trascuri a questo segno i primi passi dell'esecuzione delle leggi.

F. Bisiotti

Giustificazione del Cit. Senator Colli

Per ismentire ciò che è stato esposto nel nostro Monitore dal Citt. Architetto Barberi contro il Citt. Senator Colli, siamo obbligati a rilevarne scrupolosamente il fatto preciso e sincero dai *processi verbali* del Senato medesimo. E' vero che il Cit. Barberi annunciò in Senato un disegno onde riformar la gran sala del Campidoglio, la quale egli disse poter importare la somma di circa 60 000 scudi. Ma si spaventarono a tal somma i Senatori, e temettero con fondamento, che al fine dell'opera sarebbe forse ascesa a dir poco a scudi 100 000 come tutto giorno succede coi calcoli degli Architetti; quindi tutti si opposero a quest'inutile ed esorbitante dissipazione, in specie il Senator Colli, che fu perciò deputato del Senato stesso ad informarne i Citt. Commissarij Francesi i quali altamente riprovarono una spesa così enorme, e nelle circostanze attuali così insultante. Ne venne in conseguenza la suspension del lavoro, ed allora solamente fu che il Citt. Barberi incominciò ad articolare come sufficiente la somma di scudi 7 000 per la riparazion della scala esteriore del divin Michelangelo barbaramente da lui demolita. Ma si potrà meglio raccogliere il tutto dall'energico discorso del Senator Colli, che quanto prima sarà pubblicato.

Cittadini Consoli

Il Cittadino Sacerdote Domenico Fanfoni da Patrica desidera d'essere incaricato qual ispettor Generale alla vendita

dei Beni Ecclesiastici del dipartimento Circeò, e massime di quelli della sua Diocesi di Ferentino, de' quali avendone tutta la cognizione può moltissimo giovare alla Rep. Rom. Annessa alla carica sarà giovevole per tutti i riflessi la generalità e indipendenza di facoltà, se non che da quella del Consolato. Laonde &c.

Rescritto.

Si concede al soprascritto quanto richiede, giacchè per la sua locale cognizione potrà procurare tutti i vantaggi della Rep.

25 *Germile*

Il Presid del Consolato

G. de Matheis.

Appena istallato il Citt. dalla Valle ha scritto il seguente biglietto.

Al Cittad. Vescovo Passeri

*Il Cittad. Claudio della Valle Presid. della
Commis. Ecclesiastica.*

Appartenendo l'elezione dei Parrochi per diritto *divino*, e *civile* unicamente al Popolo Sovrano, e per esso ai di lui rappresentanti, siete avvertito Cittadino Vescovo, a non procedere, dalla data del presente, alla nomina d'alcun Parroco Urbano, o Peregrino, d'eleggerlo, ed installarlo in officio, senza la precisa cognizione, e previo assenso del Cittadino Ministro dell'Interno, dichiarandosi nulla ed *anonica* qualunque siasi nomina, ed elezione (altresi di *juspatronato*) che anderà priva di questa essenziale circostanza. Voi in tal caso rimarreste responsabile di lesa Sovranità Popolare, e l'eletto escluso per sempre dall'esercizio dell'Apostolico Ministero. Salute e fraternità.

24 *Germile*

*Segnato A. Angelucci Segretario Generale del
Ministro dell'Interno.*

NOTIFICAZIONE.

Per una malintenzionata diffidenza cercandosi di persuadere al popolo, che la Moneta di Rame debba avere una ulteriore degradazione; per ordine del Consolato il Ministro delle Finanze annuncia a tutti i Cittadini, che la valuta della Moneta di Rame a tenore della legge del 5 *Germile* non deve soffrire altra successiva diminuzione.

Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze.

Le notizie del Senato non mancano, ma non hanno potuto avere qui luogo.

Si dispensa dal Cit. Gio. Battista Vaccari vicino alla Porteria del Collegio Romano.